

Convegno

Fare rete per creare valore: progettiamo insieme Le Linee Guida AUA 2018

**Semplificare con strumenti vecchi e nuovi: la conferenza di
servizi in un procedimento complesso, l'AUA**

a cura di Mariangela Benedetti

Villa Manin, 4 ottobre 2018, Passariano di Codroipo (UD)

Il d.lgs. N. 127 del 2016.

Le modifiche di settore

IL PUNTO DI PARTENZA

1. Esistenza di disposizioni settoriali nell'ambito della precedente disciplina generale della conferenza di servizi (in particolare lavori pubblici e ambiente)



L'articolo 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 riscrive tutta la disciplina dell'istituto eliminando i precedenti riferimenti alle disposizioni settoriali

2. Esistenza di numerose disposizioni "speciali" sulla conferenza di servizi nell'ambito di discipline di settore



Gli articoli 2-3-4-5 e 6 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 prevedono apposite disposizioni di coordinamento

La necessità del coordinamento

Quali OBIETTIVI?

- **ASSICURARE LA MASSIMA APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO GENERALE**
- **EVITARE RISCHI DI SOVRAPPOSIZIONE O DISOMOGENEITÀ APPLICATIVA**

Per definire le norme di coordinamento il legislatore:

Ha dovuto verificare la compatibilità del nuovo modello generale rispetto alle disposizioni di settore sulla conferenza di servizi (vedi slide successiva)

Ha dovuto apportare, nel caso di riscontrare aporie e contraddizioni, le necessarie disposizioni di coordinamento

L'intervento nella disciplina generale



LA CODIFICAZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI
NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO REGIONALE



ART. 14, C. 4

ART. 14, C. 4
come
modificato
dal D.LGS.
104/2017

«Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

L'intervento sulle discipline di settore

Le diverse forme di collegamento tra la disciplina Speciale e quella Generale

IL RINVIO

- è **esplicito** quando nella disposizione di settore si fa rinvio a tutte o ad alcune delle disposizioni generali sulla conferenza contenute negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990
- è **implicito** quando nella disposizione di settore si cita l'istituto conferenza di servizi senza fare rinvio agli articoli da 14 a 14- *quinquies* della legge n. 241/1990

L'ESCLUSIONE

- è **esplicita** quando la disciplina specifica espressamente prevede la non applicazione della disciplina generale (ad esempio articolo 165 del vecchio Codice degli appalti – infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
- è **implicita** quando la disciplina speciale delinea una conferenza con proprie peculiarità e difformità rispetto al modello generale in relazione, ad esempio, sui tempi, sulla durata dei lavori o sulla modalità di votazione

L'intervento sulle discipline di settore

1. IL RINVIO ESPLICITO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

*Nel caso di rinvio esplicito a tutte o ad alcune delle disposizioni generali contenute negli articoli 14 – 14 quinquies della legge n. 241 **si applica la nuova disciplina!***



Se non c'è corrispondenza tra il contenuto delle disposizioni a cui la disciplina di settore fa rinvio e la nuova disciplina della conferenza?



Si applica la CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO (Art. 8, d.lgs. 127/2016)

secondo cui "i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto".

L'intervento sulle discipline di settore

Tali interventi hanno interessato le disposizioni sui procedimenti a «maggiore impatto» ossia quelli che per numerosità/frequenza e/o rilevanza economica interessano maggiormente cittadini e imprese:

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

- **EDILIZIA**
- **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
- **AMBIENTE (compresa AIA)**
- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA CONFERENZA NELL'AUA

modifiche al D.P.R. 59/2013 – AUA: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà. È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

modifiche alla disciplina del SUAP: la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di AUA deve essere presentata dal RICHIEDENTE

(soggetto che all'interno dell'Azienda ha piena potestà decisionale su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale (Legale rappresentante, Direttore di stabilimento, etc).

ell'impianto/attività al SUAP del Comune competente per via telematica secondo le modalità previste dall'art.5 dell'All. tecnico al D.P.R. 160/2010.

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, i SUAP devono garantire sul proprio sito istituzionale le informazioni necessarie in merito alle MODALITÀ OPERATIVE E ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE: MODALITA' IN INVIO ALLEGATI E MODULISTICA

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, il SUAP, mette a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura dell'AUA

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Ricevuta la domanda il SUAP procede alla VERIFICA FORMALE per dichiarare procedibile l'istanza.

- Il D.P.R. 59/2013 prevede che la verifica formale sia fatta, nell'arco di 30 giorni, dal SUAP in accordo con l'Autorità competente (ART. 4, co.1)

COME SEMPLIFICARE LA PRIMA FASE DI GESTIONE DELLA PRATICA? Diverse amministrazioni (Province) hanno emanato circolari esplicative comprendenti una lista di controlli da effettuare direttamente dai SUAP, fatta salva ogni necessità di confronto diretto in caso di criticità.

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

ATTIVITA' ISTRUTTORIA/ VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA
MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- il file è in formato PDF/A e firmato digitalmente ?
- la documentazione tecnica è firmata digitalmente dal tecnico abilitato (la carta firma rilasciata dall'Ordine o Collegio professionale sostituisce anche il timbro). In alternativa, supporto cartaceo scansionato con timbro e firma + documento di riconoscimento del tecnico?
- è presente la documentazione richiesta relativa ai singoli procedimenti sostituiti dall'AUA?
- i modelli e gli allegati sono debitamente compilati e leggibili?
- è comprovata la legittimità a richiedere e a presentare l'istanza?
- è presente l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti competenti ?

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica l'Avvio del procedimento al richiedente (e, per conoscenza, a tutti i Soggetti coinvolti), stabilendo la modalità di gestione dello stesso ed il termine per la conclusione del procedimento
- la Comunicazione dell'avvio del procedimento è UNICA e di competenza esclusiva del SUAP.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI

A seguito di esito positivo della verifica formale della pratica:

il SUAP provvede a trasmettere telematicamente la pratica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

IL RUOLO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

- Acquisiti i pareri, l'A.C. predispone il provvedimento di AUA che viene adottato sotto forma di determina dirigenziale;
- Pubblica il provvedimento adottato sull'Albo Pretorio;
- Trasmette il provvedimento adottato ai SUAP per il rilascio definitivo dell'AUA.

L'AUA è quindi un provvedimento unico adottato dall'A.C., secondo le procedure di cui all' articolo 4 del regolamento, comprensivo di tutti i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale

Gli interventi sulle discipline di settore

2. GLI INTERVENTI PUNTUALI

LA PROCEDURA AUA

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

RUOLO DEL SUAP

Il SUAP rilascia l'AUA adottata dalla Autorità Competente, nel caso questo sia l'unico titolo richiesto (art. 4 co. 7)

Il SUAP rilascia il provvedimento unico finale, comprensivo di AUA, nel caso siano richiesti anche altri titoli non compresi in AUA (art. 4 commi 4 e 5)

Gli interventi sulle discipline di settore

ALCUNE CRITICITA'

LA PROCEDURA AUA

- L'art. 14-bis della legge 241/90, nel disciplinare la conferenza di servizi asincrona, prevede che il **silenzio-assenso** non si applichi nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. È questo il caso dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (art. 269 D.Lgs. 152/2006). L'art. 14-ter, che disciplina invece la conferenza di servizi contestuale, non riproduce tale eccezione dell'ambito di operatività del silenzio-assenso. Ciò ha fatto sì che alcune Autorità competenti, onde evitare la paralisi delle conferenze che si verificherebbe in caso di mancato rilascio del parere ex art. 269, trasformino le conferenze da asincrone a contestuali
- Sempre a proposito del silenzio-assenso, mentre è acclarato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/2006 rientra tra le disposizioni del diritto dell'Unione europea, qualche incertezza in più si registra a proposito dell'autorizzazione agli scarichi (articoli 124 e seguenti del D.Lgs. 152/2006). Per questo motivo non è univoco il trattamento del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio di tale autorizzazione.